

ALLEGATO A)

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Affidamento del servizio integrato di gestione logistica dei sacchi per la raccolta dei rifiuti, riservato alle cooperative sociali di tipo B. CIG: 913846972E – N. GARA: 8483512

Art.1 - Oggetto del servizio

L'oggetto dell'appalto comprende le seguenti attività principali: servizio di stoccaggio di sacchi per la raccolta dei rifiuti; movimentazione e consegna delle scatole di sacchi ai Comuni soci di Silea; distribuzione massiva dei kit di sacchi all'utenza finale, presso sedi da definire; monitoraggio dello stato di riempimento e caricamento dei distributori automatici di sacchi, collocati nei Comuni del territorio lecchese.

a) Servizio di stoccaggio sacchi:

L'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione un magazzino coperto e conforme alle normative vigenti, con particolare riferimento alle normative in materia di prevenzione incendi, idoneo per lo stoccaggio contemporaneo di almeno 30 bancali di sacchi in plastica confezionati in scatole di cartone. La merce non dovrà essere esposta a fenomeni atmosferici e non dovrà subire schiacciamenti.

In particolare, il soggetto aggiudicatario si impegna a:

- Mettere a disposizione idoneo magazzino coperto e chiuso su tutti i lati.
- Gestire e movimentare i sacchi che verranno consegnati dal produttore, confezionati in scatole di cartone e collocate su appositi pallets.
- Gestire la documentazione amministrativa accompagnatoria consegnando mensilmente a Silea i documenti di trasporto opportunamente sottoscritti e verificati, in fase di scarico, dal proprio personale.
- Verificare la conformità del materiale consegnato alle specifiche d'ordine di Silea ed ai documenti accompagnatori.
- Rendicontare mensilmente le entrate/uscite e le rimanenze in magazzino del materiale Silea.
- Segnalare tempestivamente a Silea:
 - o eventuali consegne di materiale non corrispondente alle caratteristiche ordinate e motivazioni di non conformità;
 - o eventuali riduzioni delle scorte tali da pregiudicare le consegne massive calendarizzate o la regolare ricarica dei distributori.

b) Movimentazione e consegna delle scatole di sacchi ai Comuni

L'aggiudicatario dovrà effettuare il trasporto e la consegna delle scatole di sacchi, dal proprio magazzino ai punti indicati dai Comuni a Silea. La merce dovrà essere accompagnata dalla documentazione amministrativa richiesta dalla normativa vigente.

In particolare, il soggetto aggiudicatario si impegna a:



- Svolgere il servizio di consegna ai Comuni, entro 48 ore dalla richiesta di Silea. Sarà cura dell'aggiudicatario concordare direttamente con il Comune gli orari e gli aspetti operativi per la consegna delle scatole;
- Rendicontare mensilmente a Silea i materiali consegnati al Comune, secondo modalità da concordare.

c) Distribuzione massiva di kit di sacchi all'utenza finale e/o servizi di gestione dei distributori automatici

L'aggiudicatario dovrà effettuare la consegna dei rotoli di sacchi codificati a cittadini/aziende, sulla base dei calendari e dei punti di distribuzione definiti da Silea ed i Comuni.

La consegna prevede l'abbinamento elettronico "rotolo-utenza", tramite l'utilizzo di un software messo a disposizione di Silea. Ad ogni utenza verrà consegnato un kit composto da 40/52 sacchi codificati.

Il personale dell'aggiudicatario dovrà essere presente sul sito di distribuzione 30 minuti prima dell'apertura al pubblico, per assicurarsi il perfetto funzionamento del software, la disponibilità del materiale da distribuire, le condizioni generali della postazione, ecc.

In particolare, il soggetto aggiudicatario si impegna a:

- Mettere a disposizione personale adeguatamente formato per l'attività di informazione e di consegna dei sacchi all'utenza;
- Dotarsi di attrezzatura idonea per l'effettuazione della distribuzione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: pc con accesso a internet, router portatili, stampanti portatili) nonché della modulistica da consegnare all'utenza (es. modulo per richiesta sacco azzurro, modulo per richiesta cassonetti, ecc.);
- Identificare l'utenza e procedere all'attività di abbinamento con il kit di sacchi utilizzando il software Silea
- Sistemare la sede della distribuzione a conclusione dell'attività (escluse attività di pulizia), sulla base delle esigenze logistiche del Comune.

Sull'intero territorio gestito da Silea (87 Comuni), potranno essere installati distributori automatici di sacchi. Il numero dei Comuni coinvolti e del numero complessivo di distributori non è al momento noto.

L'aggiudicatario dovrà svolgere autonomamente l'attività di alimentazione dei distributori automatici di sacchi, in maniera tale da evitare qualsiasi sospensione/interruzione del servizio all'utenza. I distributori automatici saranno in grado di inviare un messaggio di *alert* in caso di superamento del livello minimo prefissato.

La corretta movimentazione e la ricarica dei distributori dovranno essere svolti mediante impiego di attrezzature e dispositivi idonei e conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In particolare, il soggetto aggiudicatario si impegna a:

- Mettere a disposizione personale adeguatamente formato per l'attività di caricamento del distributore e delle attività propedeutiche all'abbinamento del sacco codificato;
- Gestire tutte le attività di riempimento del distributore ogni qualvolta sia necessario farlo;
- Rendicontare le operazioni di caricamento effettuate, con cadenze da concordare;
- Segnalare tempestivamente a Silea eventuali danni o malfunzionamenti dei distributori automatici.



Art. 2 – Durata dell'appalto

La durata dell'affidamento è di 24 mesi dalla data di consegna del servizio. La durata del contratto potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice e per un periodo massimo di 6 mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Art. 3 – Valore dell'appalto

Il valore stimato dell'appalto per la durata di 24 mesi dalla data di consegna del servizio, ammonta ad Euro 163.570,00 IVA esclusa. Il contratto verrà stipulato a misura ai sensi dell'art. 43 c. 7 del D.P.R. 207/2010.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato, comprensivo dell'eventuale proroga di mesi 6 è pari ad € 204.462,50 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. Con tale corrispettivo, soggetto a ribasso, l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretesa per l'appalto in parola senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Silea si riserva la possibilità di utilizzare lo sconto offerto dal concorrente, per lo svolgimento di ulteriori servizi.

Art. 4 – Vigilanza e controllo

Silea S.p.A. si riserva il diritto di:

- controllare che la gestione del servizio avvenga nel pieno rispetto delle condizioni fissate dai documenti di gara. Al fine di consentire a Silea di esercitare tale controllo, il soggetto aggiudicatario si impegna a fornire alla stessa tutte le informazioni richieste, a consentire visite ed ispezioni ed ogni altra operazione conoscitiva di carattere tecnico, a consegnare all'Ufficio servizi di Silea la redazione di report mensili con indicazione di tutti i servizi espletati nei 30 giorni precedenti.

- effettuare la sorveglianza, la vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto del capitolato prestazionale.

Qualsiasi mancanza rilevata a carico dei dipendenti del servizio sarà accertata dal referente di Silea S.p.A. e comunicata all'operatore economico. L'operatore economico, entro due giorni dalla data della notifica dell'inadempienza, potrà presentare le proprie deduzioni; in mancanza di queste, la Stazione Appaltante adotterà i provvedimenti del caso.

Art. 5 – Organico

Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un comportamento corretto e riguardoso verso gli utenti.

Il personale addetto alle distribuzioni dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento. Le spese delle tessere fanno parte degli oneri a carico dell'aggiudicatario.

Ove un dipendente della cooperativa aggiudicataria assuma un comportamento ritenuto sconveniente da Silea S.p.A., irrispettoso verso gli utenti, oppure nel caso in cui le modalità di esecuzione e/o la qualità delle prestazioni non siano conformi a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante in base al presente capitolato e agli altri documenti di gara, l'Appaltatore dovrà attivarsi per la sostituzione del dipendente stesso, previa richiesta scritta da parte di Silea.

L'aggiudicatario dovrà comunicare e garantire tempestivamente a Silea, l'immediata sostituzione del personale in caso di ferie, permessi, malattie e/o per qualsiasi motivo assente dal servizio con operatori di pari o superiore livello, ed adeguatamente formati per tutte le attività richieste dal presente appalto.

Art. 6 – Supervisore dell'impresa e responsabilità dell'appaltatore

L'aggiudicatario dovrà individuare e comunicare il nominativo e i contatti del supervisore del servizio, il quale avrà il compito di coordinare, intervenire, decidere, rispondere riguardo eventuali problemi che dovessero sorgere nell'espletamento del servizio e garantire la reperibilità.

Il supervisore intratterrà ogni e qualsivoglia rapporto con Silea, essendo munito di ogni necessario potere al riguardo, garantendo la sicurezza e riservatezza dei dati relativi agli utenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy.

Il supervisore dell'impresa è tenuto a partecipare ad eventuali riunioni mensili (giorni e orari verranno concordati di volta in volta). In tale sede si analizzerà l'andamento dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato facendo particolare attenzione ad aspetti circa le modalità e la qualità d'esecuzione.

L'aggiudicatario è tenuto a fare osservare ai suoi dipendenti la massima riservatezza circa le cognizioni da essi casualmente apprese dall'esercizio delle relative mansioni.

Qualunque danno causato dall'appaltatore o dai suoi dipendenti nell'espletamento del servizio dovrà essere immediatamente risarcito.

Art. 7 – Esenzione dalla responsabilità solidale

Si dà atto che Silea S.p.A. non è tenuta a corrispondere trattamenti retributivi ai dipendenti dell'impresa appaltatrice non sussistendo alcuna responsabilità di tipo solidale.

Art. 8 - Modalità di fatturazione e pagamenti

L'aggiudicatario emetterà fatture mensili munite del prospetto riepilogativo dei servizi effettuati nel mese. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, sarà accertata, da parte del Responsabile di esecuzione del contratto, la regolare esecuzione del servizio. La liquidazione dei corrispettivi, avverrà entro i successivi 30 giorni, attraverso bonifico bancario, salvo insorgano fondate contestazioni sulla fattura stessa e previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi obbligatori e la regolarità fiscale, con determinazione quindi di un termine superiore a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 231/2002, in ragione di esigenze operative di Silea spa correlate ai vincoli di legge.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l'appaltatore non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né avrà titolo al risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

In caso di crediti maturati da Silea, dovuti o generati da errori di fatturazione, omissione di servizi, danni o risarcimenti, penali, sanzioni amministrative e contestazioni, questi dovranno essere restituiti a Silea sotto forma di note di credito contestualmente alla fatturazione dei corrispettivi del mese successivo alla maturazione del credito e/o Silea, previa comunicazione scritta, provvederà alla compensazione dell'importo negli stessi termini.

I pagamenti con scadenze 31/08 e 31/12 verranno posticipati rispettivamente al 10/09 e 10/01

Si informa che alla data odierna la nostra Società si trova ad operare in regime di scissione dei pagamenti (split payment).

Con il pagamento del corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di ogni qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Se l'aggiudicatario è un'impresa straniera, avente sede in altro Stato membro dell'Unione Europea, è tenuto ad indicare il Codice doganale del servizio richiesto.

Art. 9 - Garanzie

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni l'Appaltatore dovrà costituire, con le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/16, una garanzia fidejussoria. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento.

La polizza o fideiussione bancaria dovranno avere validità per tutta la durata dell'appalto e cesseranno di avere effetto solo alla data dell'ultimo certificato di regolare esecuzione.

Il deposito cauzionale dovrà essere depositato entro 10 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito di affidamento e comunque prima dell'emissione dell'ordine.

A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Affidatario è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna del servizio anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti da persone o cose, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei servizi. L'importo della somma da assicurare è fisso e non può essere inferiore ad Euro 1.000.000,00 (diconsi euro unmilione/00). La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio stesso o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.

La polizza deve altresì coprire, senza riserva alcuna, anche i danni causati da eventuali sub-appaltatori.

La polizza deve inoltre prevedere l'obbligo a carico dell'assicuratore, ai sensi dell'art. 1917 secondo comma del Codice Civile, di versare direttamente l'indennità ai terzi danneggiati e comunque sempre senza opposizione di eventuali scoperti o franchigie, che rimangono totalmente a carico dell'Appaltatore.

Il soggetto aggiudicatario si obbliga a sollevare Silea S.p.A da qualunque pretesa, azione o molestia, che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna.

Articolo 10 – Sicurezza sul lavoro

L'impresa appaltatrice, con riferimento all'espletamento di tutti i servizi previsti dal presente appalto, ha l'obbligo di predisporre il proprio Documento di Valutazione dei Rischi previsti dalla normativa vigente in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, facendosi carico di adottare tutti gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo con gli stessi.



In particolare assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, sull'attuazione delle Direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Tutte le attrezzature, macchine e mezzi impiegati nel servizio dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge e di sicurezza ed in particolare al D.P.R. 25.07.96 n. 459 (regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE e 93/168/CE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine) ed al D.L.vo 4.12.1992 n. 475 (attuazione delle direttiva 89/686/CEE relativa ai D.P.I.) e loro successive modificazioni o integrazioni.

I lavoratori a qualunque titolo, a seconda delle diverse funzioni agli stessi affidati dovranno essere informati sui rischi connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati all'uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali e collettivi da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo. I lavoratori dovranno essere formati specificatamente, dotati degli appositi DPI e delle eventuali abilitazioni necessarie all'effettuazione delle operazioni e all'utilizzo delle attrezzature specifiche.

Dovrà essere garantito in ogni caso, ai lavoratori, l'esercizio dei diritti sanciti dall'art. 9 della Legge 20.05.70 n. 300.

E' a carico dell'appaltatore la redazione del Piano Operativo della Sicurezza o PSS.

Art. 11 – Sicurezza sul lavoro - Rischi da interferenze

Non è prevista la redazione del DUVRI ai sensi del art. 26 del D.Lgs. 81/2008 in quanto il committente non ha la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro.

L'accesso alle aree di lavoro previste dal contratto dovrà essere concordata con l'Amministrazione Comunale, secondo la programmazione condivisa tra Amministrazione, Silea e appaltatore.

Qualora dovessero subentrare condizioni diverse da quelle previste dal contratto di appalto, sarà cura di Silea informare tempestivamente l'appaltatore.

Non sono prevedibili ad interazioni significative con altre aziende durante il normale svolgimento delle attività previste.

Per quanto riguarda le attività oggetto del servizio, le uniche interferenze possibili potrebbero riguardare quelle da svolgersi negli spazi interni degli edifici comunali, utilizzati come punti di distribuzione.

Le misure di sicurezza dovranno essere dettagliate in un Piano di Sicurezza Operativo che l'impresa sarà tenuta a redigere e dovranno prevedere la protezione di soggetti terzi.

Art. 12 – Idoneità Tecnico Professionale e Coordinamento Sicurezza sul Lavoro

Al fine di migliorare i canali di comunicazione e di rendere più efficienti e funzionali i rapporti commerciali con i propri fornitori, Silea SpA ha avviato una nuova procedura per la gestione di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. (gestione sicurezza attività in appalto e DUVRI).

Detta procedura prevede l'inserimento dei documenti previsti dalla norma in un portale on line dedicato, per il quale la società aggiudicataria riceverà apposita e-mail contenente le credenziali di accesso, necessarie per collegarsi e caricare la documentazione richiesta.

La documentazione caricata dovrà essere periodicamente aggiornata secondo le scadenze di legge.

Art. 13 – Sistema di Gestione Integrato Aziendale e Procedure

Silea SpA ha implementato un sistema di gestione integrata qualità-ambiente-sicurezza-energia certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 – EMAS, ISO 45001 e ISO 50001. In tale contesto è stato indispensabile istituire delle procedure per la gestione e il controllo delle attività “critiche” dal punto di vista dell’ambiente, della sicurezza, del risparmio energetico e della qualità.

L'appaltatore è tenuto a rispettare le procedure e le istruzioni operative di propria competenza, che gli verranno consegnate, in modo da soddisfare gli standards prefissati dalla direzione nel documento “politica societaria per l’ambiente, la sicurezza, la qualità e l’energia”.

La cooperativa dichiara di avere preso visione della politica aziendale Ambiente, Sicurezza, Qualità e Energia e di accettarla in ogni sua parte.

Art. 14 - Risoluzione del contratto

La stazione appaltante può risolvere il contratto durante il periodo di efficacia per le motivazioni dei commi 1 e 2 dell'art. 108 del D.lgs 50/2016.

La revoca dell'affidamento potrà avvenire, anche quando il soggetto aggiudicatario si renda responsabile dei seguenti casi:

- Gravi e frequenti violazioni agli obblighi contrattuali;
- Inosservanza ai CCNL e degli obblighi retributivi e contributivi;
- Cessione totale o parziale del presente appalto;
- Abbandono e, in generale, interruzione, anche parziale dei servizi;
- Fallimento o frodi dichiarati;
- Contegno abituale scorretto verso il pubblico da parte del soggetto aggiudicatario e del personale dipendente adibito al servizio;
- Mancanza delle prescritte autorizzazioni/nulla osta concernenti il servizio;

La comunicazione di risoluzione del contratto sarà inviata a mezzo PEC secondo le modalità stabilite dall'art.108 del D.lgs 50/2016.

In caso di risoluzione, all'affidatario spetteranno solo i compensi relativi alle operazioni effettivamente eseguite non ancora liquidate, decurtati gli eventuali oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante per l'esecuzione d'ufficio di operazioni di competenza dell'aggiudicatario, non eseguite correttamente in tutto o in parte o rimaste del tutto non eseguite, detratte le eventuali penali.

Saranno inoltre a carico dell'affidatario gli oneri relativi ai maggiori costi sostenuti dalla Stazione Appaltante a seguito dell'affidamento del completamento del servizio ad altra ditta.

Resta salvo il diritto di rivalsa di Silea S.p.A. per ulteriori danni od oneri causati dalla interruzione del servizio.

Silea S.p.A. si riserva inoltre la facoltà di recedere dal contratto qualora eventuali modifiche normative rendano l'affidatario non più idoneo a prestare il servizio in oggetto

Art. 15 - Osservanza dei contratti collettivi



La cooperativa si obbliga ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali ed assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la mano d'opera.

In particolare, ai lavoratori della cooperativa ed occupati nei servizi del presente affidamento dovranno essere attuate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei vigenti contratti collettivi di lavoro applicabili alla loro categoria.

Inoltre, tutti i lavoratori suddetti dovranno essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. e presso l'I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

La cooperativa risultata definitivamente aggiudicataria, dovrà trasmettere a Silea S.p.A. l'elenco nominativo del personale impiegato, nonché il numero della posizione assicurativa presso gli enti sopra citati e la dichiarazione di avere provveduto ai relativi versamenti dei contributi.

I suddetti obblighi vincolano la cooperativa anche se essa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla sua struttura o dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. 81/2008, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal presente articolo, accertata dall'amministrazione comunale o ad essa segnalata dagli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà alla cooperativa e, se del caso, anche agli organi di vigilanza suddetti, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione dei pagamenti fino alla definizione degli obblighi previsti dall'attuale normativa in materia contributiva e di sicurezza.

E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative.

Art. 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi della legge 136/2010 i pagamenti verranno effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, a favore di un conto corrente bancario o postale che l'aggiudicatario dedica, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. A tal proposito l'aggiudicatario dovrà dare, in sede di stipula del contratto di appalto ovvero, se non ancora acceso, entro 7 giorni dalla sua accensione, comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato e delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso nonché di ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In assenza di indicazione del conto dedicato, la Stazione Appaltante non potrà procedere ad alcun pagamento, ferma la risoluzione di diritto del contratto di appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante.

Art. 17 - Esecuzione d'ufficio

Nel caso si verificano deficienze ed abusi nell'espletamento del servizio, Silea potrà fare eseguire d'ufficio i servizi e quant'altro necessario per il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali, qualora la ditta affidataria espressamente diffidata non vi ottemperi nel termine stabilito.

L'ammontare delle spese per l'esecuzione d'ufficio sarà trattenuto dalle somme dovute alla cooperativa ed all'occorrenza sarà prelevato dalla cauzione.



Art. 18 - Subappalto

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del D.L. n. 77/2021. E' comunque vietata la cessione del contratto di appalto, pena la risoluzione dello stesso.

Art. 19 – Penalità

Per ogni deficienza di servizio imputabile al soggetto affidatario ovvero inadempienza agli obblighi contrattuali, verrà applicata a carico del soggetto aggiudicatario (previa contestazione scritta degli addebiti) una penalità nei seguenti termini:

1. Mancato rispetto dei parametri minimi previsti per lo stoccaggio (es. esposizione dei bancali ai fenomeni atmosferici, schiacciamento, ecc.), verrà applicata una penale pari ad Euro 300,00 per ogni bancale;
2. Ritardo nella consegna mensile a Silea della documentazione amministrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: documenti di trasporto, rendicontazione entrate/uscite magazzino, rendicontazione del materiale consegnato ai Comuni, prospetto riepilogativo dei servizi effettuati nel mese, ecc.), verrà applicata una penale che andrà da un minimo di Euro 300,00 ad un massimo di Euro 1.000,00;
3. Impossibilità di comunicare con il referente della cooperativa per un arco di tempo superiore alle 3 ore, si applicherà una penale di Euro 500,00;
4. Mancato rispetto delle fasce orarie per la distribuzione e ritardi nell'attivazione del servizio, verrà applicata una penale pari ad Euro 2.000,00;
5. Mancata presenza del personale minimo garantito per la distribuzione, verrà applicata una penale pari ad Euro 3.000,00;
6. In tutti gli altri casi non previsti dai precedenti punti o quando non vengano rispettate le offerte proposte in sede di gara si applicherà una penale che andrà da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 3.000,00; in rapporto alla gravità dell'inadempienza e della recidività, fatta salva la facoltà di Silea S.p.A. di procedere a suo insindacabile giudizio alla risoluzione del contratto.

In generale l'importo delle penalità applicate verrà detratto dal pagamento della successiva rata di pagamento. Le penali di cui sopra possono sommarsi tra loro e non escludono l'addebito per l'intervento sostitutivo e per gli eventuali oneri straordinari sostenuti da Silea S.p.A. in conseguenza di un servizio non svolto o mal eseguito.

La Stazione Appaltante può anche rivalersi sulla cauzione, senza che sia necessario alcun intervento giudiziario, ma con semplice notifica dell'addebito, e con termine di dieci giorni per il pagamento e obbligo di reintegro della cauzione nell'importo originario.

In caso di recidiva o di inadempienze più gravi, Silea si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta.

Art. 20. Foro competente

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente capitolato sarà competente il foro di Lecco.



Per la definizione delle controversie, le Parti espressamente rinviando alle procedure dell'Accordo bonario per servizi e forniture previste dall'articolo 206 del Codice, in quanto compatibili, dando atto che la sottoscrizione dell'Accordo bonario fa cessare la materia del contendere ed ha natura transattiva.

Art. 21 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Generale sulla protezione dei dati n. 679/2016, si informa che i dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura verranno trattati per i soli fini attinenti alla partecipazione alla presente gara e la conclusione/esecuzione del relativo contratto.

L'appaltatore dichiara, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, di essere informato che:

le finalità e le modalità del trattamento dei dati conferiti riguardano esclusivamente lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione appaltante;

il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; il rifiuto di rispondere comporterà l'impossibilità di sottoscrivere il contratto;

i dati potranno essere comunicati e/o diffusi unicamente ai fini delle comunicazioni obbligatorie per legge ovvero necessarie, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, al fine della verifica della veridicità di quanto dichiarato;

in relazione al trattamento, il concorrente potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dal Capo III - Diritti dell'interessato (Artt. 12-23) del GDPR;

Art. 22 – Titolare trattamento dati

Per il servizio integrato di gestione logistica dei sacchi per la raccolta rifiuti, si avvisa che titolare dei dati trattati è il Comune di riferimento. Silea S.p.A. risulta nominata dai Comuni come Responsabile dei dati. La cooperativa aggiudicataria verrà nominata Sub-responsabile e pertanto tenuta a tutti gli adempimenti impartiti dal Responsabile di Silea come previsto dal GDPR.

Art. 23 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rimanda al D.Lgs. 50/2016 e alle leggi in vigore in materia.

